



Documento di consultazione 01/2016

QUOTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI SUL MERCATO ELETTRICO

1. Introduzione

Il presente documento, nel tener conto delle osservazioni formulate dagli operatori in risposta al precedente DCO n. 07/2014, è redatto e pubblicato dal GME con la precipua finalità di svolgere un ulteriore processo consultivo unicamente con riferimento alla proposta di introduzione del comparto dei prodotti giornalieri, in ragione degli impatti che tale misura di intervento potrebbe avere sulle modalità e sulle scelte operative dei partecipanti al Mercato Elettrico.

Pertanto, nel prosieguo vengono descritte le caratteristiche e le modalità di negoziazione dei prodotti da quotare sul nuovo comparto del Mercato Elettrico, con l'indicazione delle relative tempistiche di introduzione del nuovo comparto del mercato elettrico.

I soggetti interessati a formulare osservazioni sul documento in oggetto sono invitati a farle pervenire, per iscritto, al GME – Relazioni Istituzionali e Comunicazione, entro e non oltre il 19 Febbraio 2016 termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

Email: info@mercatoelettrico.org

Fax: 06.8012-4524

Posta: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 122-124

00197 Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Nuovo comparto dei prodotti giornalieri – aspetti generali

Il GME propone di quotare, nell'ambito di un apposito comparto del Mercato Elettrico (ME), prodotti giornalieri con profilo sia *baseload* che *peakload*.

Relativamente alle modalità di negoziazione le stesse andranno individuate tra le seguenti due soluzioni alternative tra loro: Soluzione A - modalità di negoziazione ad asta; Soluzione B - modalità di negoziazione continua.

Al fine di offrire agli operatori una maggiore flessibilità operativa e qualora tale esigenza sia confermata dagli operatori in esito alla presente consultazione, qualunque sia la modalità di negoziazione che verrà prescelta, si propone di organizzare per ciascun profilo, *baseload* e *peakload* (i) sia un book di negoziazione nell'ambito del quale il prezzo indicato nella formulazione delle offerte e quindi il prezzo che si determina in esito alla fase di trading è l'espressione del valore unitario di scambio dell'energia elettrica oggetto dei contratti negoziati (nel seguito: **book con "prezzo unitario pieno"**), (ii) sia un book di negoziazione nell'ambito del quale il prezzo indicato nella formulazione delle offerte e quindi il prezzo che si determina in esito alla fase di trading è l'espressione del differenziale, rispetto al PUN, al quale gli operatori sono disposti a negoziare tali prodotti (nel seguito: **book con "differenziale unitario di prezzo"**). Qualora gli operatori, pur ravvisando l'esigenza di avere entrambe le tipologie di prodotti ("prezzo unitario pieno" e "differenziale unitario di prezzo"), rilevino tuttavia l'opportunità di limitare, in una fase iniziale, la negoziazione ad una sola tipologia di prodotti così da concentrare la liquidità, il lancio di uno dei due prodotti potrebbe essere differito ad una fase successiva.

Nel caso di **book con "prezzo unitario pieno"**, il book di negoziazione verrebbe organizzato ricalcando i principi alla base degli attuali comparti componenti il ME ovvero del Mercato a pronti dell'energia (MPE), qualora si prescelga la modalità di negoziazione ad asta o del Mercato a termine dell'energia (MTE), qualora si adotti la modalità di negoziazione continua. Pertanto, al pari di quanto avviene sui richiamati due comparti del ME, MPE e MTE, il prezzo indicato dagli operatori nella presentazione delle proprie offerte e quindi il prezzo risultante a seguito del processo di determinazione degli esiti (negoziato ad asta) ovvero dell'abbinamento automatico delle offerte (negoziato continuo) sarebbe corrispondente al valore unitario di scambio dell'energia elettrica oggetto dei contratti negoziati.

Nel caso di **book con "differenziale unitario di prezzo"**, a differenza di quanto avverrebbe nell'ambito del book con "prezzo unitario pieno", il prezzo indicato dagli operatori nella presentazione delle proprie offerte e quindi il prezzo di negoziazione risultante a seguito del processo di determinazione degli esiti (negoziato ad asta) ovvero dell'abbinamento automatico delle offerte (negoziato continuo) sarebbe corrispondente al differenziale di prezzo unitario rispetto al valore del PUN che si determinerà sul Mercato del giorno prima (MGP) relativo al medesimo giorno di consegna, a cui gli operatori sono disposti a scambiare tali prodotti. Resta inteso

che, tuttavia, in sede di regolazione dei pagamenti, gli operatori corrisponderanno ovvero riceveranno dal GME il prezzo ottenuto come somma algebrica tra il prezzo di negoziazione e la media dei PUN orari delle ore comprese nel profilo del contratto negoziato (nel seguito: PUN_M) che si è determinata nel corrispondente MGP.

S1: si ritiene condivisibile la proposta di prevedere, per ciascun prodotto negoziabile, due book, uno per che consenta l'indicazione del "prezzo unitario pieno", l'altro con indicazione del "differenziale unitario di prezzo"?

S2: qualora si ritenga preferibile l'organizzazione di un solo book di negoziazione per ciascun prodotto, quali sono le ragioni sottese alla preferenza dell'una ("prezzo unitario pieno") o dell'altra ("differenziale unitario di prezzo") tipologia di book proposte?

S3: qualora si ritenga condivisibile la proposta di prevedere due book per le due tipologie di prodotto indicate, si ritiene che il lancio di uno dei due prodotti debba essere rinviato ad una fase successiva, così da consentire la concentrazione delle liquidità, nella fase iniziale, su un solo prodotto? Se sì, quale prodotto dovrebbe essere quotato nella fase iniziale e quale in una fase successiva?

Anche sul nuovo comparto del ME il GME svolgerà il ruolo di controparte centrale, garantendo il buon fine sia della consegna fisica che del *settlement* finanziario delle offerte accettate il quale avverrà in M+2.

La scelta di limitare la tipologia dei prodotti negoziabili a quelli aventi profilo *baseload* e *peakload* persegue l'obiettivo di ridurre i rischi di eccessiva frammentazione della liquidità tra segmenti di mercato simili, soprattutto nella fase iniziale di partenza del nuovo comparto, rinviando, pertanto, ad un momento successivo, la possibilità di quotare ulteriori prodotti (ad es.: week, weekend) .

Detti prodotti giornalieri *baseload* e *peakload*, insieme ai prodotti a termine già quotati sul MTE - aventi medesimi profili, ma con periodi di consegna minimi pari al mese - e ai prodotti orari quotati sul MGP e sul MI, integrerebbero la gamma dei prodotti negoziabili sul Mercato Elettrico.

Di seguito si riportano le caratteristiche dei prodotti giornalieri che si intendono quotare sul costituendo comparto del Mercato elettrico, nonché le relative modalità e tempistiche di negoziazione.

2.1. Profili dei prodotti *baseload* e *peakload*

I prodotti giornalieri *baseload* e *peakload* saranno caratterizzati, rispettivamente, da:

- profilo costante in tutte le ore del giorno per i prodotti *baseload*. Tali contratti saranno quotati per tutti i giorni della settimana;
- profilo costante tra le ore dalle 8.00 alle 20.00 e nullo nelle altre ore dei soli giorni dal lunedì al venerdì per i prodotti *peakload*. Tali contratti saranno quindi quotati solo per i giorni dal lunedì al venerdì.
-

2.2. Modalità e calendario di negoziazione

Con riferimento alle modalità di negoziazione si propone di individuarle tra le predette due soluzioni alternative: **Soluzione A - modalità di negoziazione ad asta** e **Soluzione B – modalità di negoziazione continua**.

In linea generale, nell'identificare sia le modalità che il calendario di negoziazione dei predetti prodotti giornalieri si è tenuto conto:

- ✓ dell'esigenza di evitare che le relative attività di negoziazione si sovrappongano con le operazioni del MGP e degli MI, relativamente al medesimo giorno di consegna;
- ✓ della necessità che tali negoziazioni avvengano in un arco temporale quanto più prossimo all'inizio del relativo periodo di consegna.

Soluzione A - modalità di negoziazione ad asta

Nel caso in cui tali prodotti siano resi negoziabili in sessioni ad asta si propone che la seduta per la presentazione delle offerte termini nel corso della mattina del D-1, con un adeguato anticipo rispetto alla chiusura del MGP per non interferire con le attività del MGP stesso. Per tale motivo si prevede la chiusura dell'asta alle ore 9.00 di D-1, con conseguente pubblicazione degli esiti entro le 9.30, così da lasciare agli operatori che vi partecipano un adeguato margine per lo svolgimento delle attività successive che si rendono necessarie a valle della pubblicazione degli esiti.

Per quanto concerne l'apertura della seduta per la sottomissione delle offerte, si prevede che la stessa inizi alle ore 9.00 di D-3.

Dato il calendario di negoziazione proposto, le aste per i prodotti giornalieri si svolgeranno tutti i giorni per i prodotti in consegna nel giorno successivo, per i prodotti *peakload* le aste e le relative

sessioni per la presentazione delle offerte non avranno luogo il venerdì e il sabato, relativamente alla consegna nei giorni di sabato e domenica.

Tali modalità e calendario di negoziazione si applicheranno tanto con riferimento al book di negoziazione con “prezzo unitario pieno”, che al book di negoziazione con “differenziale unitario di prezzo”.

Soluzione B - modalità di negoziazione continua

Nel caso in cui tali prodotti siano resi negoziabili in modalità continua si propone che la sessione di negoziazione relativa a tali prodotti si svolga nei soli giorni feriali, in modo tale da non interferire con le attività del MGP relativo al medesimo giorno di consegna, nel corso delle seguenti sessioni:

- dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di D-2. Nel caso in cui D-2 cada in un giorno festivo la sessione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del giorno feriale immediatamente precedente.
- dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di D-1, solo se tale giorno non corrisponde ad un giorno festivo

Ne consegue che, qualora il giorno D sia preceduto da un giorno festivo, la sessione di negoziazione per il prodotto con consegna in D si svolgerà esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del primo giorno feriale antecedente il giorno D¹.

Tali modalità e calendario di negoziazione varrebbero con riferimento tanto al book di negoziazione con “prezzo unitario pieno” che al book di negoziazione con “differenziale unitario di prezzo”.

S4: quale tra le due modalità di negoziazione (Soluzione A e Soluzione B) proposte si ritiene preferibile e perché?

S5: nel caso di preferenza per la Soluzione B, si ritiene congrua la finestra temporale proposta per lo svolgimento della sessione di negoziazione?

¹ Il venerdì si negozieranno:

- Dalle 8 alle 9 i prodotti con consegna il sabato
- Dalle 8 alle 17 i prodotti con consegna la domenica e i prodotti con consegna il lunedì e il martedì (quest'ultimo prodotto sarà inoltre negoziabile anche dalle ore 8.00 alle ore 9.00 della sessione che si svolge il lunedì)

2.3. Modalità di consegna e verifiche di congruità

Per definire le modalità di consegna dei contratti giornalieri, nonché le verifiche di congruità² propedeutiche sia alla negoziazione che alla consegna di detti contratti, occorre tenere presente che:

- la finalità alla base dell'introduzione di tali prodotti è quella di fornire agli operatori un ulteriore strumento in cui la negoziazione è strettamente finalizzata alla successiva consegna fisica delle posizioni in acquisto e in vendita e conseguente programmazione delle immissioni e dei prelievi di energia;
- le modalità di consegna di tali prodotti non devono interferire con il funzionamento degli MGP e MI riferiti al medesimo giorno di flusso.

Le considerazioni di cui sopra hanno portato pertanto ad ipotizzare che per tali prodotti giornalieri la consegna del sottostante sia obbligatoria e avvenga sulla PCE, per il tramite della registrazione di una transazione di acquisto/vendita avente come controparte GME, per una quantità di energia corrispondente a quella delle offerte accettate.

Inoltre, per garantire in ogni caso il buon fine sia della consegna fisica³ che del *settlement* finanziario delle offerte accettate, è necessario quanto segue:

- nel caso della **Soluzione A - negoziazione in modalità asta** che, alla chiusura della seduta per la sottomissione delle offerte, il GME effettui i controlli di congruità sulle offerte, così da rifiutare le offerte per le quali non può essere garantito il *settlement* finanziario o la consegna fisica, ancor prima che tali offerte possano prendere parte al processo di determinazione degli esiti;
- nel caso della **Soluzione B - negoziazione in modalità continua** che, al momento della presentazione delle offerte, il GME effettui i controlli di congruità sulle stesse, così da rifiutare quelle per le quali non può essere garantito il *settlement* finanziario o la consegna fisica, ancor prima che tali offerte possano prendere parte al processo di abbinamento automatico.

Per quanto riguarda i predetti controlli, per ciascun operatore, essendo il GME controparte delle negoziazioni sul nuovo comparto, sarà verificato che l'esposizione data dal controvalore delle offerte

² Per verifiche di congruità si intendono le verifiche volte ad accertare che l'operatore che intende negoziare o consegnare un contratto disponga degli adeguati requisiti finanziari e/o tecnici nei confronti sia del GME (in qualità di gestore del mercato) che di Terna (in qualità di gestore della rete).

³ Non sono previste modalità di regolazione del contratto alternative rispetto a quella della consegna fisica dell'energia negoziata.

di acquisto⁴ presentate sia coperta per intero dalla relativa garanzia finanziaria disponibile⁵. In particolare:

- per le offerte relative ai prodotti giornalieri scambiati nel book di negoziazione con “prezzo unitario pieno” il controvalore delle offerte sarà pari al prodotto tra la quantità e il prezzo offerto, aumentato dell’aliquota IVA, ove applicabile;
- per le offerte relative ai prodotti giornalieri scambiati nel book di negoziazione con “differenziale unitario di prezzo” il controvalore delle offerte sarà pari al prodotto tra la quantità e il prezzo dato dalla somma del PUN_M atteso (prezzo di controllo⁶) e il differenziale indicato dall’operatore nella medesima offerta, aumentato dell’aliquota IVA, ove applicabile.

Qualora la garanzia disponibile copra l’esposizione risultante da un’offerta di acquisto, tale offerta sarà considerata “finanziariamente” congrua e il suo controvalore andrà a diminuire l’ammontare della garanzia disponibile ai fini dei controlli successivi sulle altre offerte di acquisto dello stesso operatore. Ai fini dei controlli di congruità, si procederà secondo l’ordine di priorità⁷ delle offerte di acquisto presentate da ciascun operatore.

Tuttavia perché le offerte possano essere considerate definitivamente congrue e accettabili nel sistema di scambio, oltre ai suddetti controlli, il GME effettuerà i controlli volti a garantire che le offerte che dovessero risultare accettate/abbinare soddisfino i requisiti necessari per la relativa registrazione su PCE⁸. In particolare, il GME, attraverso la PCE⁹, controllerà che:

- tutte le offerte, sia di acquisto che di vendita, siano state effettuate per quantità compatibili con i margini a salire e a scendere dei conti energia nella disponibilità del medesimo

⁴ Così come accade su MGP e MI, nei quali la consegna fisica è garantita.

⁵ Tenuto conto del medesimo *timing di settlement* dei prodotti giornalieri e dei prodotti a termine negoziati su MTE e CDE, il sistema di garanzie di tali prodotti sarà integrato. Ciò al fine di consentire potenzialmente che l’esposizione determinata sui prodotti giornalieri sia coperta dalle eventuali posizioni in vendita sui prodotti a termine consegnati.

⁶ Il prezzo di controllo rappresenta la stima del PUN effettuata dal GME relativamente al PUN riferito al MGP del medesimo giorno di consegna.

⁷ Nel caso di negoziazione ad asta, alla chiusura della seduta, si procederà secondo l’ordine di priorità prezzo/tempo (in questo modo, i controlli saranno effettuati a partire dall’offerta presentata a prezzo più alto e, a parità di prezzo tra le offerte presentate da uno stesso operatore, si darà priorità all’offerta presentata prima). Nel caso di negoziazione in continua, nel corso della sessione, si procederà invece secondo l’ordine temporale di presentazione delle offerte.

⁸ Tali controlli garantiscono che l’energia negoziata possa essere fisicamente resa disponibile.

⁹ I controlli descritti nel seguito sono effettuati dal GME nell’ambito della PCE su tutte le richieste di registrazione indipendentemente che si tratti di richieste sottoposte direttamente dagli operatori, ovvero di richieste derivanti da consegne di altre piattaforme, come avviene attualmente nel caso di MTE/CDE.

operatore iscritto alla PCE. Ciò comporta che la disponibilità di un conto energia su PCE e, quindi, l'ammissione dell'operatore alla piattaforma medesima, è condizione essenziale per poter operare su tali prodotti. Qualora un'offerta non possa essere registrata su nessun conto energia dell'operatore per incapienza rispetto ai margini¹⁰, tale offerta sarà rifiutata.

- per le sole offerte di vendita:
 - i controvalori stimati che si generano per effetto dell'applicazione del CCT stimato siano coperti dalle garanzie disponibili a tale scopo che l'operatore avrà versato sulla PCE..
 - i controvalori stimati di tali offerte che si generano nei confronti di Terna siano coperti dalle garanzie che l'operatore avrà prestato a Terna stessa.

Entrambe le verifiche di cui sopra verranno effettuate procedendo secondo la priorità¹¹ delle offerte presentate.

Qualora si adotti un sistema di negoziazione ad asta, i suddetti controlli saranno effettuati dal GME in sede di determinazione degli esiti, subito dopo aver effettuato le verifiche di congruità finanziaria. Viceversa, qualora si adotti un sistema di negoziazione continua, in apertura di sessione, l'operatore sarà invitato ad indicare quali sono i "margini operativi" della PCE che intende impegnare per poter negoziare sul comparto dei prodotti giornalieri. Il GME effettuerà una verifica preliminare per valutare se tali margini operativi, che costituiscono la massima quantità in acquisto/vendita che l'operatore, in esito alle negoziazioni concluse su tale comparto, potrà registrare sulla PCE, sono congrue rispetto ai margini disponibili sulla PCE stessa. Il positivo superamento di tali verifiche comporta l'impegno su PCE dei "margini operativi" destinati alla negoziazione sul comparto dei prodotti giornalieri.

¹⁰ Si ribadisce che solo qualora un'offerta non sia registrabile, rispetto ai margini, su nessun conto energia nella disponibilità dell'operatore, tale offerta sarebbe rifiutata come non congrua.

¹¹ Vedi nota 8.

2.4. Determinazione degli esiti e consegna su PCE

Soluzione A - Modalità di negoziazione ad asta

Dopo la chiusura della seduta e la conclusione di tutte le verifiche di congruità di cui al precedente paragrafo, si procederà a determinare l'esito del mercato individuando, distintamente per ciascun prodotto *baseload* e *peakload* e per ciascun book di negoziazione ("book a prezzo unitario pieno" e "book con differenziale unitario di prezzo") le corrispondenti curve di domanda e di offerta costruite ordinando le offerte secondo la priorità di prezzo¹².

Come da prassi, l'incrocio delle curve di domanda e offerta per ciascun prodotto individua le quantità accettate e il relativo prezzo di valorizzazione secondo i seguenti criteri:

- il prezzo di valorizzazione delle offerte è il prezzo marginale, vale a dire il prezzo corrispondente al punto di intersezione tra le curve di domanda e di offerta. Qualora le curve si intersechino lungo un tratto verticale (infiniti punti di intersezione), il prezzo è individuato in corrispondenza del limite minimo di tale tratto;
- sono massimizzate le quantità accettate, vale a dire che qualora le curve di domanda e di offerta si intersechino lungo un tratto orizzontale, si accettano tutte le offerte che insistono su tale tratto;
- qualora vi siano più offerte marginali, tali offerte sono accettate pro-quota¹³.

L'adozione di tali criteri garantisce che:

- sono accettate per intero tutte le offerte di vendita aventi prezzo minore del prezzo di valorizzazione;
- sono accettate per intero tutte le offerte di acquisto aventi prezzo maggiore del prezzo di valorizzazione;

¹² A differenza dei controlli di congruità, in questo caso si preferisce utilizzare il solo criterio della priorità di prezzo. Ciò comporta, come spiegato nel seguito, che a parità di prezzo di più offerte "marginali" si potrebbe procedere all'accettazione pro-quota di tali offerte.

¹³ Il pro-quota si ottiene dal rapporto tra quantità relativa alle offerte marginali che può essere accettata e quantità complessivamente oggetto delle offerte marginali stesse. Tale rapporto, applicato alle quantità oggetto di ciascuna offerta, individua per ogni offerta la corrispondente quantità accettata.

- le offerte di vendita e di acquisto aventi prezzo pari al prezzo di valorizzazione sono accettate per una quantità uguale o inferiore (in caso di rapporto pro-quota minore di 1) a quella presentata;
- le offerte di vendita e di acquisto aventi, rispettivamente, prezzo maggiore e minore del prezzo di valorizzazione sono sempre rifiutate.

Una volta determinati gli esiti della sessione di ciascun prodotto giornaliero, si procederà a registrare sulla PCE, per ciascun operatore, le offerte accettate secondo l'ordine dei conti energia indicato dall'operatore stesso e rispetto al quale sono stati effettuati i controlli di congruità. Tale registrazione determina l'aggiornamento dei margini dei conti e delle garanzie rispetto agli impegni determinati in sede di verifica di congruità.

Analogamente, andranno aggiornate le garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione associata a tali prodotti negoziati, appena noti i valori del CCT e del PUN nel caso di prodotti negoziati nel book con "differenziale unitario di prezzo".

Tali registrazioni sulla PCE concorrono, unitamente alle registrazioni effettuate direttamente sulla PCE dagli operatori e a quelle derivanti da MTE/CDE, a determinare il saldo di ciascun conto energia per il giorno D, che dovrà essere programmato dall'operatore entro le ore 11.30 del giorno D-1 (30 minuti prima della chiusura del MGP).

Soluzione B - Modalità di negoziazione continua

Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, già verificate congrue, aventi segno contrario, presenti sul book di negoziazione e ordinate secondo i criteri di priorità ivi adottati.

L'immissione di una offerta di acquisto determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita.

L'immissione di una offerta di vendita determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.

Per ogni contratto concluso il prezzo è quello della offerta avente priorità temporale¹⁴.

¹⁴ L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria.

Al termine della sessione di negoziazione, si procederà a registrare sulla PCE, per ciascun operatore, le offerte accettate secondo l'ordine dei conti energia indicato dall'operatore stesso e rispetto al quale sono stati effettuati i controlli di congruità.

Tale registrazione determina l'aggiornamento dei margini dei conti e delle garanzie rispetto agli impegni determinati in sede di verifica di congruità.

Analogamente, saranno aggiornate le garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione associata a tali prodotti negoziati, appena noti i valori del CCT e del PUN nel caso di prodotti negoziati nel book con "differenziale unitario di prezzo".

Tali registrazioni sulla PCE concorrono, unitamente alle registrazioni effettuate direttamente sulla PCE dagli operatori e a quelle derivanti da MTE/CDE, a determinare il saldo di ciascun conto energia per il giorno D, che dovrà essere programmato dall'operatore entro le ore 11.30 del giorno D-1 (30 minuti prima della chiusura del MGP).

Prodotti "differenziale unitario di prezzo"

Per i prodotti "differenziale unitario di prezzo", tanto nella modalità di negoziazione ad asta quanto nella modalità di negoziazione continua, il prezzo potrà essere espresso con valori positivi, ovvero negativi, indicando rispettivamente, differenziali incrementali ovvero decrementali rispetto al PUN.

2.5. Fatturazione e pagamenti

I prodotti giornalieri descritti nel presente documento saranno regolati finanziariamente in M+2, secondo un opportuno calendario in grado di consentire che il regolamento delle relative transazioni avvenga in corrispondenza di una data in cui si regoli anche il saldo delle transazioni di energia elettrica con *settlement* in W+1¹⁵, in modo da beneficiare di un saldo netto unico. Si segnala inoltre che, anche su tale nuovo comparto, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regime di *settlement* in W+1, i pagamenti, qualora a debito per l'operatore, dovranno essere effettuati tramite lo strumento di pagamento SEPA Direct Debit Business to Business.

La fatturazione di tali transazioni avverrà con la tempistica attualmente adottata sul mercato elettrico.

In particolare:

¹⁵ Prima dell'avvio del nuovo *settlement* settimanale, il nuovo comparto del mercato elettrico conserverà le tempistiche e modalità di pagamento attualmente in uso.

- nel caso di prodotti scambiati nel “book di negoziazione con prezzo unitario pieno” il controvalore fatturato e quindi oggetto di regolamento sarà pari, per ciascun prodotto scambiato, al prodotto tra la quantità e il prezzo determinato in esito alla seduta (nel caso di negoziazione ad asta) ovvero al prezzo di abbinamento (nel caso di negoziazione continua), aumentato dell’aliquota IVA, ove applicabile;
- nel caso di prodotti scambiati nel “book di negoziazione con differenziale unitario di prezzo” il controvalore fatturato e quindi oggetto di regolamento sarà pari, per ciascun prodotto scambiato, al prodotto tra la quantità e il prezzo dato dalla somma del PUN_M - determinato in esito alla seduta del MGP avente ad oggetto lo stesso giorno di consegna - e il prezzo di negoziazione, aumentato dell’aliquota IVA, ove applicabile.

2.6. *Tempistiche di introduzione del nuovo comparto del mercato elettrico.*

L’avvio della negoziazione dei nuovi prodotti è previsto per il terzo trimestre 2016. Il GME, con successivo comunicato renderà note le tempistiche puntuali di avvio di tale nuovo comparto di mercato.